



COMUNE DI FINALE LIGURE

(PROVINCIA DI SAVONA)

Deliberazione della Giunta Comunale

Nr. Prog. **210**

OGGETTO: Determinazione tariffe Canone Unico Patrimoniale per l'anno 2021.

L'anno **duemilaventi** questo giorno **trenta** del mese di **Novembre** alle ore **19:45** convocata con appositi avvisi si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale e con un partecipante collegato da remoto.

Fatto l'appello nominale risultano:

N.	NOMINATIVO	Presente	Assente
1	FRASCHERELLI UGO	x	
2	GUZZI ANDREA	x	
3	BRICHETTO CLARA	x	
4	CASANOVA CLAUDIO	x	
5	ROSA MARILENA	x	
6	DE SCIORA FRANCO	x	

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Isabella Cerisola.

Assiste da remoto: Claudio Casanova

Assenti giustificati i Sigg.:

Il Sig. Ugo Frascherelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Comunicata ai Capigruppo
"Art.125, D.Lgs. 267/2000"

OGGETTO: Determinazione tariffe Canone Unico Patrimoniale per l'anno 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Finale Ligure ha istituito dall'anno 1999, in sostituzione della TOSAP, il Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche – COSAP, il cui sistema tariffario è costituito da una tariffa base, stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale, per le occupazioni permanenti e temporanee che, tenuto conto della classificazione delle strade in quattro categorie e di specifici coefficienti moltiplicatori, produce le tariffe per le diverse tipologie di occupazione;
- che il Comune di Finale Ligure ha istituito dall'anno 1996 l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni in osservanza del Capo I del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) dispone che a decorrere dal primo gennaio 2021 i Comuni istituiscono il Canone Unico Patrimoniale che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ed il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30/4/1992, n. 285 limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

RICHIAMATA la delibera C.C. n. 120 del 30 novembre 2020 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale relativo all'istituzione e l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed in particolare:

- l'art. 1, comma 817 che stabilisce che i Comuni disciplinano il nuovo canone in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi che sono sostituiti dallo stesso Canone Unico;
- l'art. 1, comma 826 dove sono individuate la tariffa standard annua, per le fattispecie che si protraggono per l'intero anno solare, da applicare nel calcolo del Canone Unico in relazione alla Classificazione dei Comuni in base alla popolazione;
- l'art. 1, comma 827 dove sono individuate la tariffa standard giornaliera, per le fattispecie che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, da applicare nel calcolo del Canone Unico in relazione alla Classificazione dei Comuni in base alla popolazione;

DATO ATTO che il Comune di Finale Ligure, in riferimento alla classificazione dei comuni, si colloca nella fascia dei comuni con oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti;

RITENUTO di adottare le tariffe del Canone Unico Patrimoniale relative all'anno 2021, in totale conformità a quelle indicate nella Legge 27 dicembre 2019, n. 60 ed in particolare:

- tariffa standard annua € 40,00
- tariffa standard giornaliera € 0,70

DATO ATTO che l'applicazione delle tariffe sopra specificate garantisce un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che lo stesso canone unico sostituisce, come specificato dal comma 817 dell'art. 1 della L. 160/2019;

VISTI

- l'art.3, comma 4, del d.lgs. 18/08/2000 n.267, recante il “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 “*legge finanziaria 2007*” il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 52, comma 1, del d.lgs. 15/12/1997 n. 446 *Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*, il quale dispone che le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15 del DL 06/12/2011 n. 201, convertito nella Legge 214/2011, il quale testualmente dispone: “*A decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.*”

DATO ATTO che qualora l'entrata in vigore del suddetto Canone Unico Patrimoniale fosse rinviata da successive disposizioni legislative ovvero nell'eventualità di una applicazione opzionale dello stesso canone, per il prossimo anno 2021 resteranno validi i canoni ed i tributi che sono stati sostituiti dal Canone Unico e le relative tariffe approvate per l'anno 2020;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. Di approvare per l'anno 2021 le tariffe del Canone Unico Patrimoniale come di seguito indicato:
 - tariffa standard annua € 40,00
 - tariffa standard giornaliera € 0,70
2. Di dare atto che l'applicazione delle tariffe di cui al punto precedente garantisce un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che lo stesso canone unico sostituisce, come specificato dal comma 817 dell'art. 1 della L. 160/2019.

3. Di stabilire che, qualora l'entrata in vigore del suddetto Canone Unico Patrimoniale fosse rinviata da successive disposizioni legislative ovvero nell'eventualità di una applicazione opzionale dello stesso canone, per il prossimo anno 2021 resteranno validi i canoni ed i tributi che sono stati sostituiti dal Canone Unico e le relative tariffe approvate per l'anno 2020.
4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D. Lgs. 267/2000.
5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 3, Dott.ssa Selene Preve, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere Favorevole

IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Selene Preve

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Isabella Cerisola

Il Sindaco
F.to Ugo Frascherelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate